



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 9291 del 2016, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Claudia Abbatemarco, Alfano Immacolata, Amato Annalisa, Amato Immacolata,  
Amoruso Lucia, Ardolino Germana, Ardolino Giancarla, Astone Adriana, Barletta  
Daniela, Barretta Assunta, Basile Anna, Bassi Annamaria, Battagliese Francesco,  
Bianco Antonella, Bottone Lucia Antonella, Bruno Loredana, Busillo Francesca,  
Capacchione Anna, Capaccio Mariangela, Capriglione Carmela, Caputo Mara,  
Carbone Maria, Carbone Paoletta, Carbone Romina, Carbone Teresa, Cariello  
Nicoletta, Carpentieri Nobilina, Carpinelli Carmela, Casalino Paola Giovanna,  
Cascone Luigia, Cataneo Maria Teresa, Cerullo Paola, Ciaglia Antonella, Ciaglia  
Ornella, Cicalese Maddalena, Cipriano Antonella, Cirillo Domenica, Citarella  
Emilio, Citarella Rosa, Citera Maria, Citro Domenica, Coglianese Giovanna,  
Coppola Anna, Coppola Elvira, Coppola Pasqualina, Coralluzzo Maria Teresa,  
Corseto Giuseppina, Coviello Rosanna, Cristaino Francesca, Croccia Michela,  
Cupolo Angela, D'Aloi Maria Laura, D'Ambrosio Carmelina, D'Ambrosio

Carmelina, D'Ambrosio Concetta, D'Ambrosio Filomena, D'Ambrosio Gelsomina, D'Ambrosio Giovanna, Damiani Pia, D'Andria Serena, Darielli Salvatore, D'Auria Angela, D'Auria Rita, De Caro Cristina, De Luna Anna, De Marinis Barbara, De Rosa Romina, De Vita Miriam, Del Cedro Emanuela, Del Cedro Francesca, Del Pezzo Caterina, Del Pizzo Marilena, Del Pozzo Giovanni, Della Monica Antonella, Delle Serre Paola, Di Bartolomeo Daniela, Di Bello Michelina, Di Bianco Antonella, Di Fiore Francesco, Di Giacomo Sara, Di Giuda Rosa, Di Gregorio Marta, Di Luccia Carmela, Di Matteo Gianfranca, Di Matteo Nunzia, Di Stasi Mara, Di Zeo Beatrice, Donatelli Gerardina, Donnabella Luciana, Donnabella Mariangela, Esposito Giovanni, Esposito Vincenzina, Facenda Palmira, Faiella Raffaella, Fedele Mariarosaria, Ferrara Annamaria, Finelli Maria Grazia, Formicola Rita, Frasca Cosima, Funicelli Ermelinda, Gagliardi Pamela, Gallotta Cosimo, Gallotto Anna Maria, Gallucci Fortunata, Garzillo Anna, Gaudioso Carmela, Genova Laura, Genova Lidia, Gentile Gentile Filomena, Giannattasio Carolina, Gibboni Luigi, Gioia Paola, Giordano Amedeo, Giugni Rosalia, Gizzi Mariarosaria, Glielmi Manuela, Glielmi Rosanna, Gonnella Angelina, Granito Angela, Graziano Gaetana, Grimaldi Carmela, Guadagno Barbara, Iazzetta Annunziata, Imperato Carmela, Innamorato Anna Maria, Irace Anna Maria, Isoldi Vincenza, La Corte Carmela, La Valle Pasquale, Lanzalotti Mariella, Leo Anna, Letteriello Liberata, Losasso Francesca, Malatesta Mirella, Manna Anna, Manzione Filomena, Marcantuono Emily, Marchese Giovanna, Marino Luca, Matarazzo Angioletta, Mazza Stefania, Mazzella Elisabetta, Mazzone Attianese Teresa, Mercurio Loredana, Minchillo Katy Pia, Miranda Amalia, Mirra Liliana, Misura Vincenzo, Monaco Maria, Monaco Maria Grazia, Montella Sara, Montieri Sara, Morena Angelina, Morena Maria, Morena Olimpia, Morena Rosalba, Morra Antonietta, Naimoli Cinzia, Nasta Letizia, Natale Rosaria, Novelli Gilda, Padovano Mariarosaria, Palladino Francesca, Palmieri Patrizia, Paoletta Vincenzo, Paradiso Gaetana, Pauciulo Giuseppina, Peluso Gianfranco, Perruolo Monica, Petrosino

Maria, Pisapia Maria, Piscitelli Filomena, Puleo Franca, Reppuccia Giovanna, Rinaldi Paola, Rizzo Domenica, Romano Anna Luisa, Ruggia Rosaria, Russo Laura, Russo Roberta, Sabato Fabiana, Sabbatella Angela, Salerno Antonia, Salsano Maria Lucia, Sannino Sara, Santonicola Chiara, Santosuosso Marina, Scairati Maria Assunta, Scannapieco Maria, Scannapieco Patrizia, Scarpa Sara, Sedia Mariarosaria, Seggiola Teresa, Senatore Iolanda, Serio Antonella, Servidio Antonella, Sorrentino Assunta, Sorrentino Emilio, Spagnuolo Anita, Speranza Concetta, Spina Francesca, Stieven Giuseppina, Tedesco Laura, Tedesco Marisa, Torre Antonietta, Torre Bernardino, Tortorella Alba, Toscano Maria Teresa, Trezza Giuseppina, Trombetta Tera, Tufano Maria Pia, Turi Fernanda, Vassallo Carmela Santina, Vecchio Elda, Verrone Clementina, Villecco Anna, Villecco Domenica, Visconti Giulia, Vissicchio Isabella, Vitale Filomena, Vitale Olimpia, Carretta Nunzia, Dinisi Marilena, Filippo Giuseppe, Finamore Anita, Genzano Caterina, Giannantonio Debora, Giordano Giuseppina, La Noce Feliciano, Liuzzi Anna, Moro Brunella, Pizzolla Mario, Rasulo Luciana, Signorella Apollonia, Smacchia Gerardo Emmanuele, Tragni Mariarosaria, Tralli Sara, rappresentati e difesi dagli avvocati Leonardo Gallo, Gianfranco Nunziata, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Carmine De Vita in Roma, via Gallia, 122;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio X Ambito Territoriale Provinciale di Salerno, Ufficio III Ambito Territoriale Provinciale di Bari, Ufficio Xi Ambito Territoriale Provinciale di Taranto, Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Bologna, Ufficio III Ambito Territoriale Provinciale di Perugia, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per L'Umbria, Ufficio IV Ambito Territoriale Provinciale di Matera, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in

Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

a) per quanto riguarda l'atto introduttivo del giudizio

- del D.M. 22 giugno 2016 n. 495, in vari articoli e, specificatamente, nelle parti in cui, nel disporre le operazioni annuali di integrazione e aggiornamento delle GAE, non ha consentito ai ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017;

- di tutti gli altri atti connessi e presupposti, espressamente indicati;

b) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 25.11.2016:

- delle note adottate dagli Ambiti Territoriali citati in giudizio;

- di tutti gli altri atti connessi e presupposti, espressamente indicati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dell'Ufficio X Ambito Territoriale Provinciale di Salerno, dell'Ufficio III Ambito Territoriale Provinciale di Bari, dell'Ufficio Xi Ambito Territoriale Provinciale di Taranto, dell'Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Bologna, dell'Ufficio III Ambito Territoriale Provinciale di Perugia, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, dell'Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, dell'Ufficio Scolastico Regionale per L'Umbria e di Ufficio IV Ambito Territoriale Provinciale di Matera;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 12 gennaio 2021 tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020, il dott. Daniele Profili come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Con l'atto introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale n. 496/2016 unitamente ai relativi atti presupposti e conseguenti per non aver loro consentito, in qualità di diplomati magistrali con titolo conseguito prima dell'a.s. 2001/02, l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento (GAE).
2. Con atto di motivi aggiunti sono stati oggetto di impugnazione le successive note adottate dagli Ambiti Territoriali di interesse per i ricorrenti.
3. L'Amministrazione resistente, ritualmente costituita in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del gravame, chiedendo comunque il suo rigetto nel merito in quanto infondato.
4. Con istanza depositata il giorno 11 agosto 2020, l'Amministrazione resistente ha chiesto la revoca della precedente misura cautelare concessa ai ricorrenti.
5. Con l'ordinanza n. 5956/2020 questo Tribunale ha riconosciuto le esigenze cautelari prospettate dall'Amministrazione tutelabili mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica, ai sensi dell'art. 55, co. 10 del codice del processo amministrativo.
6. Con memoria del giorno 8 dicembre 2020, l'Amministrazione ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, mentre parte ricorrente, in pari data, ha prodotto in giudizio delle note di udienza con cui ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza discussione orale.
7. All'udienza del 12 gennaio 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Le domande protese all'annullamento degli atti impugnati contenute nel ricorso principale e nei motivi aggiunti sono infondate e non possono trovare accoglimento alla luce della decisione dell'Adunanza Plenaria n.11 del 20 dicembre 2017, poi ribadita con le sentenze nn. 4 e 5 del 5 febbraio 2019.
9. In tali pronunce è stato invero chiarito non soltanto che la pretesa dei diplomati

magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002 di essere inseriti in GAE avrebbe dovuto essere fatta tempestivamente valere con presentazione dell'istanza di inserimento e, comunque, mediante l'impugnazione, al più tardi, del D.M. del 16 marzo 2007, ma che il diploma magistrale conseguito nel 2001/2002 non è da ritenersi titolo idoneo all'insegnamento.

10. Non emerge, d'altro canto, un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell'ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non appaiono contrastare con puntuale disposizione di diritto europeo. Sul punto, (cfr. parere Cons. St. n. 963 del 2019) deve osservarsi che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (Cons. giust. Ue, VIII, 17.12.2009, n. 586; sul tema si veda anche Cons. Stato, 6868/2018).

11. Per quanto riguarda lo specifico aspetto della sopravvenuta stipula dei contratti di lavoro il Collegio intende precisare come da ciò non possa venire in rilievo una cessazione della materia del contendere, atteso che tali stipulazioni non paiono suscettibili di tradursi in automatica soddisfazione della pretesa dei ricorrenti, spettando all'Amministrazione valutare il comportamento da tenere alla luce dell'esito del presente giudizio, in forza di specifica clausola contrattuale ovvero in mancanza di clausola contrattuale, attraverso i poteri di autotutela di cui è titolare.

12. Per le ragioni sopra esposte il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere respinti in quanto non fondati.

13. In considerazione della peculiarità del giudizio, della sua natura e della natura delle situazioni giuridiche coinvolte devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Daniele Profili**

**IL PRESIDENTE**

**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**